

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO AIARDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	502	Giulia colpite dal terremoto del 1976 (2694) 502
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE 502, 514, 523, 524, 527, 528
Ulteriori provvedimenti per il completa- mento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3019);		CASTELLI MIGALI ANNA MARIA 539
PICCOLI MARIA SANTA ed altri: Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modifica- zioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terre- moto del maggio 1976 (2214);		BARACETTI ARNALDO 508, 517, 526
ALINOVÌ ed altri: Norme interpretative della legge 8 agosto 1977, n. 546, con- cernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia		BASSANINI FRANCO 541
		BENCO GRUBER AURELIA 524, 535
		BRESSANI PIERGIOGIO 507
		COLOMBA GIULIO 517, 522, 542, 543
		CUFFARO ANTONINO 522, 523, 527
		ERMELLI CUPELLI ENRICO 512, 539, 544
		FORTUNA LORIS 510, 533, 535, 543
		GAMBOLATO PIETRO 541, 542
		MENNITTI DOMENICO 512
		MIGLIORINI GIOVANNI 524
		ORSINI GIANFRANCO, <i>Relatore</i> . 502, 515, 516, 519 520, 522, 526, 527, 528, 532 533, 535, 536, 537, 539, 542
		TIRABOSCHI ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . 513, 527, 538, 539, 541
		TOMBESI GIORGIO 511, 526, 527, 535, 543
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 544

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

La seduta comincia alle 9,20.

MARIO ANDREA BARTOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19 del regolamento i deputati Alinovi, Barca, Bartolini, Conte Carmelo, Corà, Degennaro, Kessler, Peggio, Pumilia, Ravaglia e Zavagnin sono sostituiti rispettivamente dai deputati Colomba, Castelli Migali, Cuffaro, Fortuna, Fusaro, Piccoli Maria Santa, Bressani, Baracetti, Tombesi, Ermelli Cupelli e Migliorini.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3019); Piccoli Maria Santa ed altri: Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (2214); Alinovi ed altri: Norme interpretative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (2694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia

colpite dal terremoto del 1976 »; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piccoli Maria Santa, Fioret, Orsini Gianfranco: « Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 »; Alinovi, Baracetti, Colomba, Migliorini, Cuffaro, Bernardini, Bocchi, Brini, Ciuffini, Ferri, Gambolato, Amarante, Curcio e Pernice: « Norme integrative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 ».

L'onorevole Gianfranco Orsini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a sei anni di distanza dalla tragedia che ha colpito le popolazioni friulane rimane positivo il giudizio sullo sforzo che Governo e Parlamento hanno posto in essere per ricostruire il distrutto e per stimolare uno sviluppo generale.

Circa 3.600 miliardi sono stati stanziati con i diversi provvedimenti e particolarmente con la legge organica n. 546 del 1977, che ha rappresentato e rappresenta lo strumento fondamentale di tutto il processo di rinascita.

Questo provvedimento infatti è stato voluto come legge quadro di programmazione, attraverso il quale si è riconosciuto e valorizzato il ruolo fondamentale della regione — facendone la protagonista di tutta l'opera ricostruttiva — e si sono esaltati i livelli istituzionali minori potenziandone l'azione e le competenze. Ciò nella consapevolezza che l'impegno delle autonomie locali rappresentava la migliore garanzia per risultati rapidi, concreti ed aderenti alle esigenze delle popolazioni, anche dal punto di vista della tradizione e della cultura.

Alla data odierna l'opera di ricostruzione si può ritenere abbia realizzato circa il 60 per cento delle attività programma-

te. Su 70 mila edifici da riparare, 55 mila sono stati completati, oltre 10 mila sono in corso di restauro, mentre per i rimanenti stanno per iniziare i lavori.

Dei 15 mila fabbricati da ricostruire 5 mila sono stati completati, 7 mila sono in corso di lavoro, mentre per 3 mila sono in corso di definizione pratiche e progetti.

L'impegno per la ricostruzione abitativa è stato orientato a garantire a tutti i sinistrati una casa proporzionata alle necessità, rimandando ad un secondo tempo i problemi riguardanti le unità immobiliari eccedenti la prima e le determinazioni conseguenti.

Le difficoltà derivanti dall'enorme numero di opere da realizzare contemporaneamente, sono state affrontate, in modo molto saggio, attraverso il metodo dell'accorpamento di più lotti di opere, sino a raggiungere quantitativi e consistenze tali da facilitare il concorso di strutture imprenditoriali le cui dimensioni garantivano la capacità di sopperire con la propria organizzazione alla scarsità di mano d'opera locale.

Il ripristino delle opere pubbliche comunali ha, naturalmente, visto privilegiate le infrastrutture indispensabili ai fini della ricostruzione degli abitati ed alla ripresa della normale vita civile per cui ne è derivato un particolare impulso alle opere igienico-sanitarie ed a quelle del settore scolastico, il quale ultimo può considerarsi del tutto normalizzato insieme al settore dell'assistenza sanitaria.

Opportunamente si è valutata la necessità di ricomporre con la massima urgenza il tessuto economico-produttivo per cui si è puntato all'immediato recupero dei posti di lavoro perduti nel 1976. Infatti, mediante contributi a fondo perduto alle imprese industriali, artigiane, commerciali, danneggiate; con l'integrazione della dotazione speciale alla finanziaria « Friulia » per compartecipazioni in imprese danneggiate; con contributi ai consorzi di sviluppo industriale ed ai comuni delle zone disastrose per la realizzazione di opere di urbanizzazione atte a favorire insediamenti produttivi; nonché con contributi in

conto interessi sui finanziamenti ad operatori economici per investimenti nei vari settori della produzione e avvalendosi di altri analoghi interventi - per un complesso di circa 200 miliardi - si è realizzato l'integrale recupero dei 18 mila posti di lavoro perduti, con l'aggiunta di circa 2 mila nuovi posti.

L'intervento nel settore agricolo si è svolto attraverso piani zionali di valorizzazione e sviluppo, basati sull'adeguamento ed il potenziamento delle strutture aziendali e sull'esaltazione della produzione agricola, zootecnica e forestale. Mediante una serie di incentivazioni e la realizzazione anche di infrastrutture consociative si è raggiunto un risultato che può considerarsi attuativo del 70 per cento delle esigenze.

Accanto agli interventi che la legge n. 546 ha affidato alla regione vi è stato l'impegno diretto di alcune amministrazioni statali in settori di specifica competenza.

Determinante l'impulso dato dalla citata legge alle infrastrutture di trasporto tra cui, in particolare, l'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio già integralmente finanziata e il cui completamento è previsto per il 1986.

Opere significative sono state compiute anche sulla statale n. 13 « Pontebbana », mentre lo stanziamento di 150 miliardi di lire per l'ammodernamento e il raddoppio del tratto di linea ferroviaria tra Tarcento ed il confine di Stato ha consentito l'avvio di un'opera di totale trasformazione dell'intera tratta Udine-Tarvisio.

Il Ministero dei lavori pubblici ha inoltre provveduto alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica eseguendo direttamente arginature, briglie e difese varie nei bacini dell'Isonzo, del Tagliamento, del Livenza ed in bacini di corsi di acqua minori per una trentina di miliardi di lire e dando in concessione alla regione l'esecuzione di analoghe opere in altri tratti dei medesimi bacini per un importo di circa 20 miliardi. In corso di approntamento sono anche interventi sui fiumi Cellina e Meduna per una spesa pure di circa

20 miliardi di lire, ivi compreso l'acquisto di alcune attrezzature idrauliche.

La riparazione degli edifici demaniali può considerarsi completata con il ripristino definitivo di tre caserme militari a Udine, due Gorizia e una - i cui lavori sono ancora in corso - a Pordenone, mentre degli edifici di culto - per i quali l'esecuzione delle opere è stata data in concessione agli ordinari diocesani - poco più di un centinaio hanno potuto essere ripristinati su circa 250 danneggiati.

Dal canto suo il Ministero della difesa ha provveduto alla ricostruzione e riparazione delle caserme di Chiusaforte, Tarcento, Cividale, Venzone, Gemona, Cavazzo Carnico, Camporosso, Osoppo, Pisebus, Ugovizza ed al ripristino di altri immobili di uso militare, nonché alla sostituzione di scorte di materiale vario, attrezzature militari ed equipaggiamenti, distrutti o andati perduti con il sisma.

Lascia invece a desiderare la situazione del patrimonio culturale ed archeologico danneggiato o distrutto, il cui recupero è stato avviato in maniera organica solo dal 1979 ed è in gran parte ancora da realizzare a causa delle complicate procedure amministrative che sono connesse alla delicata materia.

Nonostante la serietà e l'impegno con cui è stata sviluppata, l'opera di ricostruzione e di rinascita non ha potuto tuttavia raggiungere completezza di obiettivi per l'insufficienza dei mezzi finanziari - pur cospicui - stanziati con le diverse leggi.

Infatti, la valutazione dei danni, fatta all'epoca dell'evento catastrofico, non ha consentito l'approfondimento necessario per un conteggio più preciso degli oneri di ricostruzione, inducendo a preventivare cifre inferiori all'occorrente. Inoltre, il notevole processo inflazionistico di questi anni ha provocato una grave erosione del potere di acquisto della moneta con la conseguente riduzione della quantità di abitazioni e di opere pubbliche riparabili o ricostruibili. Basti pensare che nel Friuli in 50 mesi i costi dell'edilizia sono passati da un valore di 100 ad un valore di 205.

Appare quindi doveroso garantire i mezzi sufficienti perché l'opera di ricostruzione possa essere completata restituendo alle popolazioni friulane la possibilità di operare per la loro crescita civile in condizioni di normalità.

La giunta regionale, fin dal luglio 1981, ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio una circostanziata relazione con l'indicazione dell'ulteriore fabbisogno.

Il Governo ha doverosamente risposto con un disegno di legge, mentre il gruppo comunista ha presentato una sua proposta che ha quale primo firmatario l'onorevole Alinovi. Altrettanto ha fatto l'onorevole Maria Santa Piccoli assieme ad altri colleghi del gruppo della democrazia cristiana.

Il Comitato ristretto nominato da questa Commissione ha ritenuto, prima di iniziare il proprio lavoro, di consultare le rappresentanze delle zone terremotate ed in alcuni incontri ha sentito l'opinione della regione, delle province e degli enti locali interessati, nonché le rappresentanze delle forze sociali e produttive.

Frutto del lavoro del Comitato ristretto, i cui componenti ringrazio sentitamente per il contributo prezioso che hanno offerto al relatore, è il testo che viene ora sottoposto all'esame della Commissione.

L'elemento più rilevante è certamente rappresentato dalla norma che dispone la erogazione in tre esercizi di 1.550 miliardi di lire alla regione Friuli-Venezia Giulia per completare, secondo le modalità della legge 546 del 1977, l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate. A favore della stessa regione è inoltre proposta la concessione di un contributo di 10 miliardi di lire annue per venti anni.

Una spesa complessiva di 100 miliardi viene considerata indispensabile per ulteriori opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani e per interventi nei bacini del fiume Tagliamento e del torrente Cellina.

Ad un ammontare rispettivamente di 80 e di 60 miliardi è valutata la spesa per la ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, nonché per il restauro del

patrimonio culturale. La norma relativa ai beni culturali prevede la decuplicazione dei limiti di spesa oltre i quali è obbligatorio il parere del comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici. Pare infatti accertato che una delle ragioni che hanno causato tanto ritardo nella restaurazione dei beni culturali e archeologici sia stata finora la necessità di far valutare dagli uffici romani tutti i progetti e le perizie relative ad importi superiori agli 80 milioni di lire. La disposizione proposta dovrebbe quindi rendere più rapido tutto il lavoro.

A favore dell'ANAS è contemplato un ulteriore stanziamento di 50 miliardi di lire per completare la sistemazione della statale 251, nonché per la costruzione di alcune pertinenze riguardanti gli svincoli dell'autostrada Udine-Tarvisio, mentre in ben 300 miliardi di lire è previsto lo stanziamento erogabile in tre annualità per il raddoppio della ferrovia Tarcento-Confine di Stato, opera indiscutibilmente fondamentale per la vita e lo sviluppo dell'intera regione.

Con il contributo finalizzato, dell'importo di 10 miliardi di lire, la regione Friuli-Venezia Giulia potrà soddisfare alcune esigenze viarie e di ordine sociale connesse allo scalo merci di Cervignano, mentre 1.500 milioni in tre annualità vengono assicurati per potenziare l'Osservatorio geofisico di Trieste, autorizzando, nel contempo, l'assunzione di 10 unità di personale a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Significativa della volontà di assicurare la rinascita delle zone sinistrate e più depresse è l'assegnazione a tale scopo alla regione della somma ragguardevole di 200 miliardi di lire da utilizzare per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo economico del territorio montano e collinare colpito dal sisma.

A tale importo vanno aggiunti 300 miliardi di lire da utilizzare, sempre da parte della regione, a fini di sviluppo produttivo e occupazionale nei territori delle province di Trieste e Gorizia nonché nei territori della fascia inferiore delle province di Udine e Pordenone.

Una spesa di 35 miliardi di lire è destinata ai programmi edilizi ed all'acquisto di attrezzature per l'università di Udine. Viene inoltre disposta la istituzione delle nuove facoltà di scienze, di scienze economiche e di medicina e chirurgia. Tale norma ha provocato la reazione dell'ambiente universitario di Trieste e dei colleghi di quella città che hanno fatto presente il pericolo che in tale modo si venga a danneggiare, e addirittura a compromettere, la vita dell'università triestina, frequentata naturalmente da numerosi studenti friulani.

È parso peraltro al Comitato ristretto che il Parlamento, con la legge 546 del 1977, abbia inteso avviare in Udine una istruzione universitaria che per essere sufficientemente idonea abbisogna di alcuni completamenti rispetto alle condizioni iniziali. Ha inoltre ritenuto che pur non potendosi ignorare i problemi di retroterra dai quali qualsiasi istituzione è condizionata, l'Università di Trieste per fama e rinomanza sia ad un livello che difficilmente può essere compromesso dalle due nuove facoltà di Udine.

Il fondo di dotazione istituito per lo sviluppo ed il sostegno di iniziative economiche nel territorio delle province di Trieste e Gorizia, integrato con norme successive per consentire da un lato l'apporto di fondi da parte della regione friulana ed il conseguente intervento del fondo stesso su tutto il territorio regionale, e dall'altro il conferimento da parte dello Stato di fondi da utilizzare esclusivamente nelle zone terremotate, ha avuto, con il sovrapporsi delle diverse disposizioni, qualche difficoltà di applicazione. Si è cercato di meglio definire la normativa, disponendo nel contempo che tutti i rientri di fondi, limitatamente alla gestione separata prevista per le zone terremotate e fino al 1985, siano finalizzati alla ripresa economica delle aziende commerciali danneggiate.

Regolamentato equamente il problema della sistemazione del personale precario assunto dagli enti locali per fronteggiare le esigenze derivanti dalle maggiori incombenze cui i comuni hanno dovuto fare

fronte, si è colmata anche una lacuna della precedente normativa riguardante i giovani soggetti agli obblighi di leva ed è stata opportunamente prevista la proroga dei benefici ai fini del pagamento dell'energia elettrica per coloro che sono ancora costretti a vivere in baracche.

Sono state inoltre inserite alcune norme correttive ed interpretative di leggi precedenti, nell'intento di renderle più aderenti alla realtà che l'esperienza dei cinque anni decorsi ha fatto conoscere e si è concessa all'INAIL la possibilità di destinare alle zone terremotate una parte delle somme che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è obbligata ad investire.

Infine, è stata doverosamente aggiunta la norma che riguarda un nuovo intervento straordinario in favore delle zone terremotate della regione Marche colpite da eventi sismici nel 1972 e nel 1979.

La Giunta regionale marchigiana, conosciuta la iniziativa riguardante gli ulteriori finanziamenti in favore del Friuli, ha tempestivamente fatto giungere alla Presidenza della Commissione bilancio una propria delibera contenente il dettagliato prospetto dei finanziamenti ancora necessari per completare l'opera di ricostruzione e di rinascita. Analogamente i colleghi deputati della zona si sono fatti portavoce, attraverso la presentazione di emendamenti, delle esigenze tuttora mal soddisfatte. Un incontro tra il Comitato ristretto e le rappresentanze della regione ha consentito di mettere a punto il complesso delle necessità cui risponde appunto l'articolo 22 che pone a disposizione della regione Marche la somma di cento miliardi di lire, in dieci anni, che aumenta di 43 miliardi di lire il fondo per gli articoli 6 e 7 del decreto-legge del 4 marzo 1972, n. 25 e di 17 miliardi e 650 milioni il fondo di cui all'articolo 1 punto b) della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Inoltre, secondo il criterio di tutte le leggi ultimamente emanate in occasione di disastri e calamità, non solo si è puntato alla ricostruzione semplice del distrutto, ma si è guardato alle prospettive di sviluppo. Sono previste, infatti, la co-

struzione del raccordo tra il porto di Ancona e la statale n. 16 nonché le opere di ammodernamento della statale n. 77 della Val di Chienti, per complessivi 60 miliardi di lire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare opportuno sottolineare a questo punto la misura dell'intervento finanziario che viene proposto attraverso uno stanziamento complessivo di 2.758 miliardi di lire più altri 350 miliardi, mediante limiti di impegno pluriennali.

Si tratta di un complesso di mezzi che permetterà innanzitutto alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la sua parte, di portare a termine con assoluta tranquillità l'opera di ricostruzione potendo contare anche sul margine necessario per l'azione di sviluppo direttamente connessa all'attività ricostruttiva e quindi di rinascita delle zone sinistrate.

Accanto agli ulteriori fondi assegnati alle amministrazioni dello Stato per completare l'opera nei rispettivi settori di competenza, viene disposta l'erogazione di cospicui contributi destinati in maniera aggiuntiva esclusivamente ad azioni promozionali. Duecento miliardi sono infatti destinati allo sviluppo delle aree montane colpite dal terremoto ed altri 300 all'incentivazione del complessivo processo di crescita nelle province di Trieste, Gorizia e nelle zone della bassa Friulana.

Di misura complessivamente inferiore, ma ugualmente significativo, è l'intervento in favore della regione Marche per il completamento della ricostruzione e per la rinascita anche di quei territori. Sono infatti 221 miliardi e 414 milioni che vengono messi a disposizione di quelle popolazioni.

Credo sia convinzione comune che in un momento di estrema difficoltà quale è quello attuale, l'impegno finanziario che si avvia a diventare realtà concreta — ancorché doveroso — presenti dimensioni tali da non poter non essere positivamente apprezzato dalle popolazioni cui è rivolto ed alle quali Parlamento e Governo intendono con ciò rinnovare l'affettuosa solidarietà di tutto il popolo italiano.

Mi corre ancora l'obbligo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, di aggiungere che hanno espresso pareri le Commissioni: affari costituzionali, giustizia, difesa, pubblica istruzione e lavori pubblici. Inoltre dal 21 aprile, data di richiesta della sede legislativa, ad oggi, è continuata la valutazione dell'articolato da parte dei vari ambienti e rappresentanze interessati, quali la Regione, le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria, i colleghi parlamentari. Ne sono derivati ulteriori suggerimenti e proposte di variazione e di modifica, come è logico che avvenga per una normativa delicata e complessa quale quella che affronta i sempre difficili problemi connessi alla ricostruzione e rinascita di territori terremotati. Nella veste di relatore ho valutato tali contributi ed ho ritenuto di presentare alcuni emendamenti che mi riservo di illustrare nel corso dell'esame dei vari articoli cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERGIORGIO BRESSANI. Onorevole Presidente, colleghi, ringrazio il relatore per aver saputo, con intelligenza, selezionare le richieste di integrazione del testo approvato dal Comitato ristretto, predisponendo gli emendamenti da sottoporre al vaglio e alla definitiva approvazione di questa Commissione. Non deve meravigliare che in un'azione così complessa, come è quella che porterà al completamento della ricostruzione ed alla rinascita di un'area assai ampia, si riscontri una grande varietà di situazioni, non sempre riconducibili agevolmente ad una norma comune, una molteplicità di istanze ciascuna delle quali aspira ad una specifica regolazione legislativa. Il che, ovviamente, non può essere; tanto più che la legge dello Stato vuole essere una legge di trasferimento alla regione delle risorse necessarie per portare a termine la ricostruzione delle zone terremotate e porre o consolidare le premesse del loro sviluppo economico.

Questo è fondamentalmente il nocciolo della legge, che, peraltro, prevede anche le

autorizzazioni di spesa necessarie affinché le amministrazioni statali possano continuare nell'attuazione degli interventi di loro competenza. La legge reca quindi una congrua dotazione finanziaria, ma ha un contenuto normativo limitato, in coerenza con le caratteristiche che ha assunto fin dall'inizio la legislazione speciale per il terremoto del Friuli: caratteristiche di decentramento legislativo a favore della regione e di decentramento operativo a favore dei comuni e delle comunità montane.

Non c'era motivo per discostarsi, in questa occasione, da tale schema: l'impostazione triangolare Stato-regione-enti locali ha dato complessivamente buoni risultati, sia sotto il profilo quantitativo dei progressi compiuti nella ricostruzione fisica e nel ripristino delle attività produttive, sia sotto il profilo qualitativo, cioè in termini di corresponsabilizzazione degli amministratori locali e di partecipazione degli interessati alle scelte, spesso difficili, della ricostruzione.

Ma non per questo la legge, che la Commissione sta per approvare, può essere considerata di mero rifinanziamento della legge n. 546 del 1977.

Con una risoluzione votata lo scorso dicembre la Camera aveva stabilito un collegamento tra l'esigenza di completare la ricostruzione e di assicurare lo sviluppo delle zone terremotate del Friuli e quella di fronteggiare il declino economico-produttivo che si va manifestando in forme sempre più preoccupanti nelle altre parti della regione, oltre che nella bassa friulana e nel pordenonese, nelle province di Trieste e di Gorizia.

In questa seconda direzione va specificamente un altro provvedimento legislativo, quello per l'esecuzione del trattato di Osimo, destinato ad operare soprattutto nel campo delle infrastrutture, di vitale importanza per il porto di Trieste e per Gorizia, città di confine. Ma anche nel provvedimento oggi in discussione, il problema doveva trovare un suo riscontro. Sono gli articoli 9 e 10 e gli interventi ivi previsti che soddisfano da un lato le speciali esigenze della montagna, e, dall'al-

tro, quelle del sostegno alle attività produttive in aree non colpite direttamente dal sisma, ma che stanno risentendo negativamente della situazione di straordinarietà vissuta in questi anni dall'intera regione. Do volentieri atto della pronta sensibilità manifestata al riguardo dal Governo e, in particolare, dal sottosegretario Tiraboschi. Siamo tutti impegnati affinché queste risorse — tanto preziose in questi tempi — siano impegnate efficacemente, in una visione globale e programmata della loro utilizzazione sul territorio e nei diversi comparti produttivi.

Aggiungo solo una parola a proposito dell'università di Udine, un ateneo istituito in quella città sulla base di preesistenti istituzioni universitarie là esistenti, nel quadro della legislazione speciale del terremoto. C'è un problema di finanziamento per sedi e attrezzature; a ciò si provvede, e in modo adeguato, avendo riguardo alle effettive possibilità di spesa nell'arco di tempo considerato.

Ma c'è anche il problema della impostazione degli studi universitari, che rivela alcune incompletezze ed irrazionalità, anche comprensibili attese le particolari condizioni in cui si diede il via alla università di Udine, ma che non si giustificerebbero più ove in questa occasione non vi ponessimo rimedio.

Mi riferisco, in particolare, alla scelta delle aree disciplinari, in cui si collocano i pochi corsi di laurea attivati, scelte che oggi vanno integrate accogliendo le proposte degli organi di governo dell'università, fatte proprie dal Comitato ristretto, e accogliendo anche i suggerimenti contenuti nel parere dell'VIII Commissione, la quale ci richiama alla programmazione universitaria quanto alle procedure, al piano quadriennale del 1982-1986 quanto alle scadenze e ci invita a collocare in quel quadro i problemi di incremento degli studi e delle nuove istituzioni.

A me pare che l'emendamento proposto dal relatore sia in tutto conforme allo spirito del parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione, là dove prevede di istituire per legge (e non potrebbe

essere diversamente, stante la perdurante riserva di legge in materia) le due facoltà rimettendo poi alle procedure amministrative, secondo la programmazione prevista dalla legge n. 382 la valutazione di ulteriori esigenze, in tema di attivazione di nuove cattedre di nuovi corsi di laurea.

Concludendo: questa è una buona legge. Essa rappresenta l'indispensabile sostegno da accordare ai poteri locali affinché completino l'opera di ricostruzione, validamente impostata e già giunta ad una fase avanzata; costituisce altresì conferma della solidarietà del paese con quelle popolazioni che sono state particolarmente provate, una solidarietà che esse hanno dimostrato e ancora dimostreranno di meritare.

ARNALDO BARACETTI. Desidero innanzi tutto ringraziare, anche a nome dei colleghi, il presidente, onorevole La Loggia, che con cortese e politicamente accorta disponibilità, ha fatto sì, in via del tutto eccezionale, che oggi la Commissione bilancio potesse concludere l'esame della legge per il Friuli, per permettere anche al Senato della Repubblica di esaminarla ed approvarla prima delle ferie estive.

Con questa seconda legge nazionale il Parlamento e la comunità nazionale assicureranno in primo luogo il completamento della ricostruzione, l'uscita dalle baracche delle ultime migliaia di terremotati, il completo risorgere delle case e dei paesi distrutti dal terremoto, ma assicurerà anche una serie di misure per lo sviluppo economico, occupazionale e produttivo delle zone terremotate e dell'insieme della regione. In armonia con la prima legge nazionale del 1977 sono inoltre assicurati interventi per il completamento di importanti infrastrutture ferroviarie e viarie che garantiranno il ruolo internazionale del Friuli-Venezia Giulia nei collegamenti del nostro paese con il centro e l'est d'Europa. Sono anche assicurati significativi interventi per portare avanti lo sviluppo culturale del Friuli con il potenziamento della sua università e il ripristino dei beni culturali danneggiati e

vengono assicurati i mezzi per la sistemazione idrogeologica dei bacini montani e dei fiumi già sconvolti dal terremoto. Vengono confermati, come già nella prima legge nazionale per la ricostruzione, i ruoli essenziali di programmazione e di attuazione, della regione autonoma e degli enti locali dei quali, in particolare, vogliamo sottolineare la capacità operativa dimostrata in un legame stretto con le istanze e la volontà delle popolazioni. Malgrado le pesanti difficoltà economiche del paese, con questo secondo provvedimento il Parlamento e le forze politiche democratiche rispondono positivamente, dunque, alle grandi attese del popolo friulano non solo per la ricostruzione ma anche per lo sviluppo economico e culturale. Si conferma che il Friuli non viene dimenticato ed emarginato. Anzi, con la precedente legge e con questa vengono date risposte positive a problemi che attendevano da decenni e la cui mancata soluzione aveva alimentato in parte dell'opinione pubblica friulana non soltanto elementi di sfiducia verso i partiti tradizionali, verso la democrazia italiana ed il Parlamento, ma anche fenomeni pericolosi di contestazione organizzata, politica ed elettorale.

Dobbiamo riconoscere che le disattenzioni per i problemi del Friuli da parte delle forze politiche nazionali, presenti nella nostra terra e qui in Parlamento, avevano alimentato a ragione queste contestazioni al sistema dei partiti ed allo Stato democratico. Ma esse, dopo essere state per un lungo periodo respinte ed inutilmente esorcizzate, sono diventate prima oggetto di riflessione autocritica e alla fine vennero sostanzialmente accolte in primo luogo dal nostro partito, ma anche, via via, dalle altre forze democratiche.

Di qui gli impegni della prima e della seconda legge nazionale per la ricostruzione, per le grandi infrastrutture che serviranno indubbiamente a valorizzare il ruolo internazionale della nostra regione, per lo sviluppo della montagna (ove sarebbe stato addirittura antieconomico procedere soltanto alla ricostruzione e non a misure che assicurassero il manteni-

mento sul posto dei lavoratori e delle popolazioni fino adesso costrette all'emigrazione) per il riequilibrio territoriale sulla base di interventi non dispersivi e clientelari bensì di progetti programmati di sviluppo occupazionale e produttivo da farsi in concorso con le autonomie locali, con i sindacati, con gli imprenditori.

Di qui l'avvio all'attuazione, in termini consistenti, per la prima volta dal 1964 (anno di costituzione della regione autonoma), dell'articolo 50 dello statuto speciale che prevede contributi straordinari dello Stato alla regione ai fini della programmazione dello sviluppo. Ricordo che su questa questione, ma inutilmente, fin dal 1964, il PCI, con la prima firma dell'onorevole Togliatti, propose una legge di attuazione della norma statutaria.

Di qui, ancora, il pieno riconoscimento della identità del popolo friulano (riconosciuta ancora con l'articolo 26 della prima legge nazionale per la ricostruzione), di un popolo che si sente parte della comunità nazionale, ma con le proprie specificità di lingua, di tradizioni, di storia, di cultura che la democrazia italiana deve valorizzare, non disconoscere né umiliare.

Ecco quindi la ragione dell'istituzione, nel 1977, dell'università di Udine, ecco la ragione della presenza, in questa legge, di ulteriori misure per il suo potenziamento; ecco la ragione per cui in altra Commissione della Camera dei deputati si è avviato l'esame di proposte di legge, tra cui quelle del PCI, che finalmente permetteranno di riconoscere, tutelare e valorizzare la lingua e la cultura friulane, assieme alle altre lingue minori, in base a norme che la Costituzione della Repubblica da ben 35 anni prevede!

Oggi noi esaminiamo un testo di legge unificato che proviene da un disegno di legge del Governo (proposto dalla giunta regionale) e da una proposta di legge del PCI.

Il positivo lavoro del Comitato ristretto, dei gruppi parlamentari e del Governo era stato preceduto da un dibattito e da un voto unitario dell'Aula della Camera avutisi il 23 dicembre scorso. In esso già si prefiguravano le linee di sbocco unita-

rio cui si è giunti con il testo unificato oggi al nostro esame.

In esso si vede la presenza qualificante delle proposte del PCI — da tutti riconosciute valide — e tese specialmente a garantire globalità positiva alla legge e ciò sia per il completamento della ricostruzione che per assicurare uno sviluppo programmato, per investimenti produttivi che per il Friuli e per l'intero paese sono la strada maestra necessaria per uscire dall'attuale crisi economica.

Accogliendo le nostre qualificanti proposte, sostenute anche dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni degli imprenditori (che qui alla Camera sono stati ricevuti), il Governo e in particolare, per esso, il Presidente del Consiglio, senatore Spadolini e i gruppi parlamentari hanno fatto cosa utile per il Friuli-Venezia Giulia e per il paese.

In primo luogo ai compagni parlamentari del PSI, in particolare all'onorevole Fortuna, ma anche ai colleghi friulani della DC, in particolare all'onorevole Bressani e al relatore onorevole Orsini, al rappresentante del Governo, onorevole Tiraboschi — che ha seguito con noi l'iter di questa legge, con cui si dà risposta positiva anche alle esigenze di completamento dell'opera di ricostruzione delle Marche terremotate — noi diamo sinceramente atto di avere collaborato attivamente e fattivamente, senza pregiudiziale alcuna, per giungere a conclusioni positive.

Certo, non tutte le nostre proposte sono state accolte: da qui l'esigenza di alcuni emendamenti presentati dal gruppo comunista con lo scopo di sottolineare i punti su cui non è stato possibile realizzare una convergenza.

Ma ciò non oscura il giudizio complessivamente positivo che noi diamo su questa legge rispetto alle attese ed alle esigenze del Friuli, anche se molto dipenderà dal modo in cui la regione — e la sua maggioranza — vi darà attuazione. Essa potrà muoversi seguendo lo spirito e la lettera della legge nazionale e senza discriminazioni nei nostri confronti o in senso riduttivo, accentratore, dispersivo e clientelare, discriminatorio nei confronti dell'op-

posizione comunista. Se vorrà muoversi validamente anche a livello regionale, troverà l'impegno e la collaborazione dei comunisti. Diversamente avrà da parte nostra battaglia ferma.

Perché questa legge non sia un'occasione sprecata molto però dipenderà dalla capacità delle sinistre di trovare unità e convergenza tra loro e quindi con le altre forze democratiche; molto dipenderà dal ruolo che sapranno giocare le autonomie locali, dalle comunità montane, alle province, agli enti locali.

Essenziale infine sarà il ruolo che i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori potranno giocare nella ricerca di convergenze che permettano, su una linea di risanamento e di sviluppo, di far pesare sul potere pubblico scelte non più basate sull'assistenzialismo, sul clientelismo, sullo spreco delle risorse pubbliche.

LORIS FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo esprimere brevemente un giudizio politico; successivamente interverrò, altrettanto brevemente, in sede di dichiarazioni di voto, per valutare le esclusioni e le inclusioni che saranno state attuate e che per me sono rilevanti. Come membro della maggioranza di Governo, sia in sede nazionale che regionale, debbo dire che essa si è mossa con determinazione, con precisione, puntando sull'attivazione di un'azione del Governo attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge. Si è opportunamente ritenuto, infatti, di rinunciare a singole proposizioni e a singole promozioni, per effettuare invece una spinta generale che venisse dall'organo massimo del potere esecutivo, con tutte le garanzie che ciò avrebbe comportato. Ovviamente la proposta governativa elaborata dopo vari incontri con gli organi istituzionali della regione autonoma a statuto speciale che hanno permesso di recepirne i suggerimenti invece di creare una contrapposizione con una proposta autonoma dell'opposizione, ha determinato (e questo va ad onore di tutti, in primo luogo dei colleghi del partito comunista Baracetti

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

e Colomba e degli altri che hanno partecipato alla discussione e alla elaborazione del testo in Comitato ristretto) uno spirito di collaborazione fattiva.

Ciò ha consentito all'onorevole Orsini ed al sottosegretario Tiraboschi di riuscire a portare avanti una elaborazione intricata e complessa, quale è quella di una normativa su problemi resi spinosi da cinque anni di esperienze, molto conosciuti *in loco*, ma poco agevolmente inquadrabili in una visione di carattere generale. Una discussione di tali problemi esclusivamente in sede parlamentare avrebbe potuto infatti comportare il rischio che tali problemi fossero considerati alla stregua di riscontri particolari e non generali. Al fine di pervenire alla elaborazione di un provvedimento rapidamente operativo, si è ritenuto opportuno valorizzare la collaborazione di tutti. Ciò ha consentito al relatore ed al Governo, rappresentato dal sottosegretario Tiraboschi, di avere suggerimenti, indicazioni e perfezionamenti, che si sono tradotti in un testo che è stato proposto dal relatore Orsini sulla base di un accordo generale raggiunto nel Comitato ristretto e in ordine al quale lo stesso relatore ha presentato successivamente ulteriori emendamenti di carattere esplicativo.

Debbo dire che su tale accordo c'è stata anche l'adesione di altri gruppi parlamentari, quali quello del MSI-destra nazionale e del gruppo repubblicano, il quale ultimo si è anche attivato con la presentazione di alcuni emendamenti. In sostanza l'elaborazione del Comitato ristretto ha registrato un appoggio generalizzato da parte dei membri del Parlamento. Debbo dire che io mi riconosco e nella proposta dell'onorevole Orsini e negli elementi aggiunti che sono stati presentati a chiarimento.

Naturalmente sono rimaste in ombra alcune questioni, che, in particolare, erano state portate avanti dai socialisti, i quali, pur rimanendo convinti della bontà di alcune loro proposte, hanno ritenuto preminente il raggiungimento di un accordo che superasse le varie questioni e che

non ritardasse ulteriormente l'approvazione della legge di ricostruzione.

Mi riservo di valutare il testo che risulterà dopo la votazione degli emendamenti e dei singoli articoli.

Debbo, in conclusione, ringraziare l'onorevole Orsini e l'onorevole Tiraboschi, ma anche il Presidente La Loggia il quale, nonostante che la Commissione sia oberata da una serie di questioni, ha trovato il modo di inserire nell'ordine del giorno la discussione del provvedimento.

GIORGIO TOMBESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come deputato eletto nella circoscrizione di Trieste non posso non unire alla responsabilità di parlamentare nazionale anche quella che deriva dalla sensibilità particolare per la difficile situazione della comunità dalla quale provengo. Detto questo non posso che esprimere un apprezzamento positivo per il provvedimento che, a fronte della grave calamità che ha colpito il Friuli, riconferma la solidarietà del Governo e del Parlamento, ma anche la solidarietà di tutta la regione. Già la legge 8 agosto 1977, n. 546, aveva realizzato tale solidarietà e determinato notevoli benefici. Le popolazioni — lo diciamo in questa sede — hanno assecondato lo sforzo del Governo e del Parlamento, facendo sì che i mezzi messi a disposizione fossero spesi bene. Non possiamo non rilevare, come del resto è stato fatto in sede di dibattito regionale, che l'impegno giusto, doveroso, bene assecondato della popolazione delle zone colpite dal terremoto ha accentuato un fenomeno di squilibrio, che era già in essere peraltro, tra lo sviluppo dell'area friulana e il minore sviluppo, se non la stasi, della zona di Trieste e di Gorizia.

È una preoccupazione questa della quale non possiamo non tenere conto, anche di fronte a un provvedimento che, in fondo, pur se certamente ha presentato l'esigenza del riequilibrio economico, rischia di accentuare il divario. Tale esigenza e tale preoccupazione sono state presenti anche nella discussione relativa alla norma che si riferisce al fondo di rotazione, ma non posso non far rilevare

che, anche se si è riusciti a mantenere in tale fondo, che è un vecchio strumento di sviluppo economico di cui disponeva Trieste nell'immediato dopo guerra, quella dotazione specifica per la provincia di Trieste e di Gorizia, il meccanismo ora delineato consente una minore alimentazione di tale fondo originariamente riservato alle due città. Tale fondo originario, invece, è uno strumento molto importante per realizzare quell'opera di riequilibrio, che, a detta di tutti nella regione, occorre potenziare e non indebolire.

La preoccupazione di accentuare gli squilibri è ancora maggiore quando vengono affrontati i problemi dell'università. Ciò d'altra parte è stato notato anche dal relatore, il quale si è riferito alle difficoltà incontrate nella formulazione dell'articolo, e ha trovato spazio ed argomentazione nell'intervento che ha svolto l'onorevole Bressani. Mi riferisco al testo varato dal Comitato ristretto che, a differenza del testo originario, prevede l'istituzione a Udine di due nuove facoltà: scienze economiche e bancarie e medicina e chirurgia. L'istituzione di queste facoltà non è senza conseguenze per Trieste e per l'università di Trieste ed in tal senso vi sono state precise prese di posizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della predetta università, documenti che sono a disposizione del Comitato ristretto e dei colleghi. La costituzione della facoltà di scienze economiche e bancarie di Udine si pone in diretta concorrenza con quella esistente a Trieste, che è antichissima, che ha grandi tradizioni, ma che purtroppo non ha molti studenti: 1.447, compresi i fuoricorso, di cui 560 residenti a Trieste, 496 a Udine, 223 a Gorizia e 90 a Pordenone. Bisogna che si sappia che tutte le facoltà di scienze economiche stanno attraversando un momento difficile, tanto che il collegio dei presidi di queste facoltà si prefigge di elaborare un piano nazionale delle facoltà di economia e commercio.

Per quanto riguarda la facoltà di medicina e chirurgia, con questa legge si vuole istituire un corso di laurea in odon-

toiatria. In proposito, vi è da osservare che l'università di Trieste ha da tempo fatto domanda agli organi competenti del Ministero per ottenere questo corso di laurea, ma la domanda è giacente presso quegli uffici.

Complessivamente non solo è limitato il numero degli studenti, ma anche vi è una sua progressiva riduzione, in quanto si è passati da 2.153 nell'anno 1979-80 a 1.849 nel 1981-82. Va anche osservato che il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 108, aveva disposto che l'università di Trieste potesse stipulare convenzioni con l'ospedale civile di Udine e sdoppiare i corsi. Peraltro i tentativi fatti dall'università di Trieste in questo senso non hanno sortito alcun effetto. Inoltre se si tiene conto dell'elevato costo che comporta una facoltà di medicina, non possono non sorgere delle perplessità, riferite alla spesa pubblica.

L'istituzione di nuove facoltà non può quindi che essere affrontata in un contesto di programmazione organica. Io mi auguro che questa legge, nata come atto di unità regionale e di solidarietà nazionale, non finisca con l'essere motivo di divisione e di contrapposizione, soprattutto nei riguardi di Trieste, che è scossa da una protesta che oggi tende a contrapporre Trieste all'Italia e le cui ragioni vanno guardate con attenzione e che non deve essere alimentata con provvedimenti sbagliati o non sufficientemente meditati.

DOMENICO MENNITTI. Desidero confermare l'adesione del mio gruppo al provvedimento al nostro esame. Intendo per altro in questa sede non solo esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, ma anche dichiarare la nostra adesione agli emendamenti proposti dal relatore. Riteniamo che il provvedimento corrisponda in larga parte alle esigenze della regione Friuli-Venezia Giulia colpita dal terremoto. Con questo spirito confermo l'adesione al provvedimento in esame.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Confermo l'adesione del mio gruppo a questo im-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

portante provvedimento, che si rifà ad un impegno del Governo e ad un voto espresso dal Parlamento subito dopo gli eventi disastrosi che hanno colpito il Friuli. L'assenso del gruppo repubblicano è motivato anche dal fatto che in questa legge sono previste provvidenze anche per la regione Marche. La cifra assegnata non è significativa in termini assoluti, però sul piano politico ha una valenza da non trascurare. Ricordiamo che quell'esperimento di collaborazione tra Stato, regione ed enti locali, che ha rappresentato la base della ripresa del Friuli, fu sperimentato nelle Marche dopo il terremoto del 1972. I provvedimenti riguardanti specificatamente le Marche si riferiscono ad una azione di completamento concernente le province di Ancona, di Macerata e di Ascoli, sia per quanto riguarda le conseguenze del terremoto del 1972, sia per quanto concerne le conseguenze del terremoto del 1979.

Direi che anche nel parallelo che ho sommariamente descritto, non solo è riaffermato un generico spirito di solidarietà, che comunque non va trascurato, ma si è saldato un rapporto triangolare di collaborazione oltremodo proficuo, soprattutto quando si pensi che rispetto a determinati eventi, così gravi, così drammatici, la ricerca di un accordo a livello istituzionale rappresentava il banco di prova non solo per il Governo centrale, al quale va il nostro vivo apprezzamento, ma anche per le regioni e per gli enti locali in particolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO ORSINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il consenso generale manifestato all'articolato e agli emendamenti presentati dal relatore, mi esime da qualsiasi altra aggiunta al riguardo.

ANGELO TIRABOSCHI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza, come poco fa ricordava l'onorevole Fortuna, di un provvedimento complesso e, aggiun-

geri, completo, ma importante, in quanto offre risposte qualitative e quantitative rilevanti per il definitivo completamento dei programmi di ricostruzione e per lo sviluppo economico e sociale delle zone del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche.

Desidero far notare che lo sforzo finanziario che il Governo ha accettato di sostenere è molto consistente: complessivamente supera, nell'arco temporale considerato, i 3 mila miliardi. Tale sforzo è tanto più consistente, in quanto proprio in relazione agli esercizi finanziari 1982 e 1983, gravi e complessi si presentano i problemi di disavanzo pubblico e delle conseguenti misure per farvi fronte.

Non a caso ho parlato di completamento dell'opera di ricostruzione. Il Governo a tale proposito ritiene il provvedimento all'esame della Commissione adeguato e più che sufficiente a coprire le esigenze delle comunità colpite dagli eventi sismici del 1976 e naturalmente delle comunità delle Marche. Per questo voglio dire all'onorevole Ermelli Cupelli che lo sforzo che si compie per le Marche non è soltanto uno sforzo che ha un rilievo politico, ma è anche consistente dal punto di vista finanziario, nel senso che, con l'adozione dell'attuale provvedimento, dovrà essere senz'altro possibile portare rapidamente a termine tutta la ricostruzione, affinché non vi sia bisogno di attivare per il futuro nuovi provvedimenti legislativi. Vorrei fare anche notare che il Friuli e le Marche hanno saputo affrontare le gravi conseguenze del terremoto con molta determinazione e hanno saputo utilizzare le risorse a suo tempo disposte dal Governo e dal Parlamento in loro favore con criteri di efficienza. Le istituzioni pubbliche regionali e comunali, insieme alle comunità interessate delle regioni del Friuli e delle Marche, colpite in tempi e in misura diversa dagli eventi sismici, hanno dimostrato di saper uscire da difficoltà di ordine civile, sociale ed economico. Questa valutazione irrobustisce le motivazioni che hanno portato il Governo a sostenere uno sforzo finanziario considerevole, comunque assai più consistente di quanto era stato previsto dall'originario disegno di legge.

Particolare rilievo assume la normativa inclusa nel provvedimento riguardante lo impegno complessivo di 500 miliardi per lo sviluppo produttivo ed occupazionale.

Ringrazio il relatore, onorevole Orsini, per il positivo lavoro svolto insieme al Comitato ristretto ed ai gruppi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. Desidero sottolineare come, nonostante le pesanti difficoltà generali del paese, il Parlamento ed il Governo non si siano sottratti al dovere di dare un'ulteriore e largamente positiva risposta di solidarietà nazionale ai problemi della popolazione del Friuli e delle Marche.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura dei pareri delle Commissioni sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 3019, 2694, 2214.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, raccomandando alla nostra Commissione di raccordare la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 18 con quella di cui al penultimo comma dello stesso articolo.

La IV Commissione giustizia ha adottato in data 7 luglio 1982 la decisione di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni: *a)* in merito all'articolo 1, in raccordo con l'articolo 9, si rileva la necessità di individuare meglio i diversi livelli istituzionali e di intervento e di inserire tra questi anche le comunità montane; *b)* quanto all'articolo 2, appare opportuno che in esso sia meglio specificato che la località di destinazione dei fondi, ivi previsti, debba essere nei territori e bacini montani colpiti da eventi sismici; *c)* in relazione all'articolo 10, osserva che l'intervento della regione per la ricerca scientifica e tecnologica e per le opere di grande ristrutturazione, sembra invadere un campo di esclusiva competenza statale; *d)* in quanto all'articolo 15, si rileva la necessità che nella legge regionale cui fa riferimento il quinto comma, siano previste particolari modalità per garantire l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dei proprietari emigrati od assenti; la Commissione ritiene inol-

tre di dover suggerire una modifica del sesto comma, nel senso che il titolo giuridico per il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali, e per la costituzione di eventuali servitù, sia un provvedimento di un organo monocratico - sindaco o prefetto - in attuazione della delibera del consiglio comunale che approva il piano; con riferimento al decimo comma si esprimono perplessità sull'opportunità di sostituire alla sospensione del provvedimento impugnato il deposito cauzionale; quanto all'ultimo comma, si suggerisce di modificare le parole « fino a non oltre » con le altre « fino al » e di aggiungere alla fine del comma le parole « per i procedimenti in corso a tale data »; *e)* quanto all'articolo 16 si suggerisce di aggiungere alla fine, le parole « e siano assicurati tutti i necessari servizi civili ».

La VII Commissione difesa, in data 10 giugno 1982, ha espresso parere contrario.

La VIII Commissione istruzione e belle arti in data 24 giugno 1982 ha espresso parere favorevole a condizione, con riferimento all'articolo 11, che l'istituzione dei nuovi corsi di laurea intervenga nell'ambito del piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel contesto di una valutazione complessiva dei settori disciplinari da sviluppare e delle modalità del loro incremento e accordando all'università di Udine una considerazione prioritaria delle esigenze emerse nel quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983.

La IX Commissione lavori pubblici in data 13 maggio 1982 ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 1) all'articolo 2 si sottolinea l'esigenza di trovare i raccordi nella programmazione degli interventi fra regione e magistrato delle acque, così come previsto nella legge n. 546 del 1977; 2) all'articolo 3 si ravvisa l'opportunità di ampliare l'organico dell'ufficio del Genio civile di Udine il quale, come risulta strutturato, non è in grado di sopperire ai compiti affidatigli, oppure di trasferire le specifiche competenze alla amministrazione regionale; 3) all'articolo 5 vanno prese in considerazione

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

ne altre situazioni viarie di grande importanza come la strada statale n. 13, già compresa nel disegno di legge governativo, con l'indicazione della necessità di interventi risolutivi e conclusivi sull'intero tratto da Udine al confine di Stato, con specifico riferimento alle strozzature esistenti nel Trigesimano, o come la sistemazione del tratto Pian di Luzza - confine della regione (provincia di Belluno) della strada statale n. 355 Val Degano; si concorda altresì con l'indicazione dell'estensione al confine della regione della strada statale n. 251; tutto ciò presuppone un aumento dell'impegno di spesa di 50 miliardi previsto dall'articolo; 4) all'articolo 10 si rappresenta l'esigenza di specificare, nell'ambito della dizione « grande infrastrutturazione » le opere che sono di competenza dello Stato; 5) all'articolo 19 si suggerisce una più precisa formulazione secondo il testo seguente: « l'autorizzazione di cui all'articolo 9, terzo comma della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada A 23 Udine-Tarvisio-confine di Stato, comprende anche il tratto di interconnessione tra la attuale barriera di Zugliano in comune di Pozzuolo e la località Santa Caterina nel comune di Udine, allo scopo di assicurare la continuità tra il tratto autostradale Palmanova di Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato. Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ».

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

« Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento del-

l'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-1985 in ragione di lire 220 miliardi per il 1982, 530 miliardi per il 1983, 400 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002 ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole da « in ragione » fino a « 1985 » e aggiungere dopo il primo il seguente comma: « La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi ».

Ricordo che la IV Commissione giustizia ha rilevato l'esigenza di un raccordo tra l'articolo 1 e l'articolo 9, nel senso di individuare meglio i diversi livelli istituzionali e di intervento e di inserire tra questi anche le comunità montane.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Mi riservo di dar conto di questo parere nel corso della discussione dell'articolo 9.

Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, esso deriva dall'esigenza di sopprimere la ripartizione che era stata individuata in seno al Comitato ristretto in quanto, non essendo a conoscenza delle disponibilità derivanti dalla legge finanziaria per l'anno 1983, c'è il rischio che il provvedimento ci torni modificato dal Senato. Per questo, è previsto un richiamo alla legge finanziaria.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

« Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità, da ripartire negli anni 1982-1985, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione — fino alla concorrenza di lire 30 miliardi — del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Ritengo che, nonostante le osservazioni di cui il Presidente ha in precedenza dato lettura, l'articolo 2 sia completo. Infatti in esso è prevista la localizzazione degli interventi anche nei territori montani, ma non esclusivamente in essi perché è necessario sistemare anche il bacino del Tagliamento ed il serbatoio del torrente Celina. A me pare quindi che sia opportuno mantenere

l'articolo nella formulazione del Comitato ristretto.

Inoltre, a mio avviso è implicito il richiamo alla legge 8 agosto 1977, n. 546, proprio perché ci si riferisce esplicitamente all'articolo 10 di tale norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 3.

« Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire ».

Ricordo che la IX Commissione, per quanto riguarda questo articolo, ravvisa l'opportunità di ampliare l'organico dell'ufficio del genio civile di Udine, il quale, come risulta strutturato, non è in grado di sopperire ai compiti affidatigli, oppure di trasferire le specifiche competenze all'amministrazione regionale.

Gli onorevoli Colomba, Baracetti, Migliorini e Cuffaro hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

In attesa dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di beni culturali ed ambientali, ed esclusivamente ai fini previsti dall'articolo 14 della legge 8 agosto

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

1977, n. 546, le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali sono attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione si avvale della consulenza tecnico-scientifica della Soprintendenza di Trieste.

Gli incarichi attribuiti e le concessioni stipulate dalla Soprintendenza rimangono di competenza della stessa.

È soppresso l'articolo 17 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

3. 0. 1.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

La Regione attua gli interventi di ripristino, restauro e ricostruzione di cui all'articolo 3-bis secondo un programma organico, previo parere vincolante del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta del parere, esso si dà per reso.

Il Consiglio nazionale, ai fini della istruttoria dei programmi presentati dalla Regione, si avvale dell'ufficio per l'attuazione delle leggi speciali, istituito presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

3. 0. 2.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

Le somme già iscritte, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, e non ancora impegnate, sono assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. 0. 3.

ARNALDO BARACETTI. Ad evitare che il loro invio alla I Commissione ritardi l'iter del provvedimento, ritiriamo gli articoli aggiuntivi proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 4.

« Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, numero 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 ».

GIULIO COLOMBA. Noi avevamo presentato emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 afferenti a problemi riguardanti l'articolo 4; mi riferisco al ripristino e al restauro dei beni culturali e ambientali. Prevedevamo di assegnare alla regione dei fondi e la possibilità per essa di svolgere un ruolo decisivo in questo settore, proprio per sopperire ai ritardi che si sono registrati in questo campo. Riteniamo, contrariamente alla proposta del relatore, che non sia sufficiente o che non sia consigliabile la decuplicazione dei limiti di intervento che con questo nuovo articolo 4 vengono concessi alle sovrintendenze del Friuli-Venezia Giulia ai fini dello snellimento dell'opera di ricostruzione del settore culturale e artistico. Ritenevamo fosse più efficace un ruolo della regione in

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

tal senso e consideriamo, da un punto di vista culturale, di un qualche pericolo la previsione della decuplicazione delle somme di intervento. Comunque questo non comporta da parte nostra un voto contrario all'articolo, sul quale anzi dichiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 5.

« Per il completamento della sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi di lire.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine Regione della strada statale n. 251 "Val di Zoldo e Val Cellina", nonché alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada "A-23" Udine-Tarvisio-confine di Stato ».

La IX Commissione ha espresso il seguente parere: « All'articolo 5 vanno prese in considerazione altre situazioni di aree di grande importanza, come la statale n. 13 (tratto Pontebba-Malborghetto) già compresa nel disegno di legge governativo, con l'indicazione della necessità di interventi risolutivi e conclusivi sull'intero tratto da Udine al confine di Stato, con specifico riferimento alle strozzature esistenti nel Trigesimano; e come la sistemazione del tratto Pian di Luzza-confine della Regione (provincia di Belluno) della statale Val Degano; si concorda altresì con l'indicazione della estensione al confine della

regione della statale n. 251; tutto ciò presuppone un aumento dell'impegno di spesa di 50 miliardi prevista dall'articolo ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

ART. 5.

« Per il completamento della sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi di lire.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato al tratto Pontebba-Malborghetto della statale n. 13 "Pontebbana", al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine Regione della strada statale n. 251 "Val di Zoldo e Val Cellina", alla costruzione, anche mediante concessione, di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada "A-23" Udine-Tarvisio-confine di Stato, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della statale n. 13 "Pontebbana" da Sacile a Tricesimo, compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del ponte della Delizia sul fiume Tagliamento, nonché alla sistemazione del tratto Pian di Luzza-confine Regione, della statale n. 355 della Val Degano ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

ART. 5.

« Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.

Lo stanziamento, di cui al comma precedente, è destinato:

all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della statale n. 13 Pontebba da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;

al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine Regione della strada statale n. 251 "Val di Zoldo e Val Cellina", nonché alla sistemazione del tratto Trigoletto-confine Regione della statale n. 355 della Val Degano;

alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada "A-23" Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale dei servizi di frontiera a Tarvisio».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. L'osservazione della IX Commissione è stata recepita dall'emendamento del relatore; per altro il Governo ha presentato un emendamento più organico, per cui il relatore lo accetta e ritira il proprio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo interamente sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6 e 7 nel testo del Comitato ristretto, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

« Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della li-

nea ferroviaria Udine-Tarvisio, è autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 20 miliardi di lire ».

(È approvato).

ART. 7.

« Per le esigenze urbanistiche, viarie, di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione *una tantum* alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi che farà carico sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1983 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 8.

« In deroga dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ai fini di assicurare la piena funzionalità della rete di sorveglianza sismica del Friuli, è autorizzato ad aumentare il proprio organico di personale di 10 unità.

Per la maggiore spesa riguardante la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del Centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-1985.

L'onere derivante dal primo comma del presente articolo farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

ART. 8.

« Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del Centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-1985 ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Vi sono state delle difficoltà, a livello di Governo, per garantire l'aumento di dieci unità per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Si è per altro mantenuto il miliardo e mezzo per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del Centro ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 9.

« Per lo sviluppo produttivo ed occupazionale, ivi comprese le opere di forestazione delle aree colpite dal terremoto ed incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-1985.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato per interventi aggiuntivi in attuazione di progetti finalizzati pre-

disposti dalla regione secondo i criteri stabiliti nel piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e sarà destinato ad interventi in favore delle piccole e medie industrie, delle aziende artigiane, agricole, silvo-pastorali, commerciali, comprese quelle gestite in forma cooperativa ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 9.

« Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dal terremoto incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-1985.

La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.

Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 546 e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La legge regionale definirà le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.

Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle

imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani».

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 10.

« In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, viene concesso alla stessa un contributo speciale poliennale di lire 300 miliardi per finalità di sviluppo produttivo e occupazionale della provincia di Trieste e di Gorizia e dei territori della bassa friulana e della bassa pordenonese, così come saranno individuati con provvedimento regionale, secondo i criteri e le priorità fissate dal piano regionale di sviluppo.

L'erogazione del contributo viene così ripartita:

a) lire 62,5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 1986;

b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Le somme di cui al comma precedente, lettera a), saranno utilizzate prioritariamente per opere di grande infrastrutturazione, per la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela ambientale e gli interventi finalizzati alla riqualificazione professionale.

Le somme di cui al comma precedente, lettera b), saranno destinate per interventi a favore di medie e piccole industrie,

aziende artigiane, commerciali e operanti nel settore dei servizi, comprese quelle gestite in forma cooperativa».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 10.

« In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

L'erogazione del contributo viene così stabilita:

a) lire 200 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1986, di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi;

b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Detti progetti organici saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province.

La regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

La regione provvederà ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonché di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali è autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma».

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Gli onorevoli Colomba, Baracetti e Alici hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

All'ultimo comma, dopo le parole: delle province, inserire le parole: dei comuni.

Gli onorevoli Cuffaro, Baracetti, Colomba e Migliorini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

(Comitato per la programmazione delle strutture e per il coordinamento delle attività universitarie nel Friuli-Venezia Giulia).

È istituito presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il Comitato per la programmazione delle strutture e per il coordinamento delle attività delle Università statali di Trieste e di Udine.

Il Comitato, in ragione delle esigenze di sviluppo degli studi universitari e delle attività di ricerca dei due atenei, avanza proposte per la creazione di nuove strutture e coordina l'utilizzazione di quelle esistenti.

Esso esprime pareri sulla istituzione di nuovi corsi di laurea e di nuove facoltà e sulla entità e sulla destinazione degli stanziamenti statali e regionali che riguardano le università nel Friuli-Venezia Giulia.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della giunta regionale ed è costituito dai rettori, da un numero pari di presidi di facoltà delle università di Trieste e Udine prescelti dai rispettivi consigli di amministrazione e da 5 esperti nominati dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con voto limitato a tre.

10. 0. 1.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. A me pare che con l'emendamento Colomba si tenda ad allargare eccessivamente la possibilità di decentramento a disposizione della regione. Se si trattasse, oltre alle province, di qualche istituzione del tutto spe-

cializzata nel realizzare tali interventi, si potrebbe anche essere favorevoli, ma non credo sia il caso di allargare a tutti i comuni tale possibilità, perché sarebbe difficile per la regione operare in modo organico, anche se alla regione stessa resterebbe la possibilità di discriminare gli interventi. Sono pertanto contrario all'emendamento.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

GIULIO COLOMBA. Mi permetto di insistere su questo emendamento in quanto, prevedendo un ruolo significativo dei comuni, non si fa altro che ribadire quanto già espresso dalle forze politiche e parlamentari per quanto riguarda i compiti che spettano agli enti locali più bassi, mentre naturalmente il ruolo di programmazione deve essere riconosciuto alla provincia e alla regione.

Inoltre voglio ricordare che il penultimo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 del relatore stabilisce che «la regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi». A questo punto o l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo è pleonastico, oppure non vedo quale difficoltà esista nel prevedere che i compiti attuativi vengano affidati ai comuni, ferma restando l'autonomia regionale prevista dal penultimo comma. Occorre quindi ripartire con maggiore precisione questi ruoli.

ANTONINO CUFFARO. L'articolo aggiuntivo da me proposto intende riparare ad un errore che è stato commesso all'atto dell'istituzione dell'università di Udine. L'istituzione di tale comitato di coordinamento regionale tra le due università era stato proposto in quella circostanza.

PRESIDENTE. Credo che anche l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuffaro debba essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

ANTONINO CUFFARO. Non sono di questo parere. I comitati di coordinamento sono già previsti dalla legge; del resto non invadiamo nessun campo.

PRESIDENTE. A mio avviso il parere della I Commissione affari costituzionali è necessario perché la materia riguarda l'ordinamento costituzionale dello Stato. In ogni caso, è un problema da valutare.

ANTONINO CUFFARO. Le chiedo di esaminare un attimo la questione. Del resto, una legge in vigore prevede un Comitato di coordinamento regionale per le università di ogni regione. L'unica modifica che viene apportata riguarda semmai la composizione di tale comitato. Infatti nel comitato di coordinamento regionale proposto con l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 c'è un riequilibrio fra la rappresentanza dell'università di Trieste e quella di Udine; inoltre, in tale comitato di coordinamento regionale viene introdotta anche la rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia.

In definitiva, la questione non è posta per la prima volta, ma è già stata presa in considerazione dal punto di vista legislativo e costituzionale. Un tempo l'obiezione del Presidente avrebbe avuto un notevole valore, in presenza del principio dell'autonomia delle università. Un tale emendamento avrebbe infatti intaccato questo principio di carattere costituzionale. Ora, essendo stato previsto per legge un comitato di coordinamento regionale per tutte le università italiane, il problema non esiste più e non credo che la composizione del comitato di coordinamento debba essere oggetto di valutazione dal punto di vista costituzionale.

Riprendo l'illustrazione dell'articolo aggiuntivo, onorevole Presidente, affermando che proprio il non aver istituito a suo tempo tale comitato, appunto per gli ostacoli che lei prima indicava, ha condotto al risultato di due atenei che si inseguono e che cercano di precedersi nella istituzione dei corsi. La disputa, la contrapposizione porta purtroppo in secondo pia-

no le questioni del potenziamento, della qualificazione degli atenei, della ricerca che essi producono, degli sbocchi professionali a cui dovrebbe dar luogo l'istituzione di nuovi corsi. Si verifica, insomma, anche per scarse considerazioni di carattere culturale, un inseguimento e un abbassamento della discussione ad una diafrasi di carattere campanilistico. Non si tratta di non completare un ateneo: io credo che debbano essere completati e armonizzati tutti. La questione è diversa. Non si può infatti discutere dei corsi universitari come se si discutesse di qualche istituto di carattere secondario.

Si tratta dell'università, cioè della massima istituzione culturale del paese e ogni discussione dovrebbe essere affidata, riferita e collegata anche alle esigenze di carattere nazionale. Non occorre una università sotto la porta di casa, ma una università che serva il paese, anche per le linee di ricerca.

Non voglio sottrarre tempo ai colleghi. Forse sarà utile riprendere la discussione anche nella nostra regione, onde evitare che tutto il dibattito si svolga ad un livello così basso da mortificare sia i friulani sia i triestini, essendoci ridotti a questioni di carattere elettorale, che finiscono per colpire l'avvenire e le prospettive delle nuove generazioni.

Noi vogliamo che ci sia una programmazione delle strutture, un coordinamento delle attività. Speriamo che anche per quanto riguarda l'istituzione dei corsi di laurea, il comitato di coordinamento possa armonizzare le esigenze dei corpi accademici. Io non credo che nei prossimi anni non possa essere attuata una osmosi tra l'università di Trieste e quella di Udine. Spero che, finita la baruffa, possa essere attuata un'integrazione funzionale fra le due università, facendo salva ovviamente la rispettiva autonomia.

Per questi motivi, debbo formulare altre due proposte, che non illustro per far risparmiare tempo alla Commissione. Preannuncio infatti la presentazione di un emendamento tendente a stabilire un contributo congruo all'università di Trieste, per il completamento delle strutture di

quest'ultima, perché essa sia posta nelle condizioni di funzionare realmente. Si tratta di una università che si confronta ogni giorno con quelle dei Paesi vicini, un confronto che molte volte attiene al piano estetico formale, altre volte al piano delle linee di ricerca e al piano concreto della produzione della stessa ricerca, che viene attuata in alcuni casi in modo certamente non rispondente alle nostre esigenze. Si prendano gli esempi di Vienna, di Zagabria e di altre università di Paesi che sugli atenei impegnano parecchie energie, perché ne capiscono il valore prospettico.

La cifra che viene proposta per il completamento dell'università di Trieste è forse sottodimensionata, simbolica, ma è volta a potenziare i rapporti delle università di Udine e di Trieste con quelle dei Paesi vicini. Tali università debbono essere poste nella condizione di svolgere una grande funzione per il nostro Paese, una funzione che sottolinei il valore, le caratteristiche e, se vogliamo, anche le grandi potenzialità della cultura italiana.

Non vogliamo che gli incontri, che hanno dato luogo anche ad una serie di avvenimenti culturali di grande valore a Trieste, restino soltanto su un piano simbolico e della stampa dei gagliardetti. Ci vuole ben altro.

Debbono essere condotte ricerche in comune. L'Europa ha bisogno di un'integrazione anche in questo campo. In definitiva, assegnare una cifra ai due atenei per questa specifica attività significa dare un contributo per l'integrazione culturale in Europa, significa anche, d'altra parte, mettere due atenei nella condizione di reggere allo sforzo a cui sono chiamati per la loro collocazione geografica.

Sfruttiamola questa collocazione geografica. Si tratta di una grossa possibilità per il nostro Paese, di un contributo che, quindi, tiene conto degli interessi nazionali.

AURELIA BENCO GRUBER. Condivido pienamente i concetti espressi dal collega che mi ha preceduto e mi associo a quanto egli ha detto. Si tratta di risol-

vere questo contenzioso tra due università distanti tra loro 60 chilometri ed assegnare congrui fondi perché entrambe possano svolgere i propri compiti complementari, perché in effetti complementari sono, con particolare accentuazione per l'università di Trieste in riferimento ai compiti internazionali che essa è chiamata a svolgere.

PRESIDENTE. A giudizio del Presidente, questo emendamento non può essere posto in votazione senza il parere della Commissione affari costituzionali. Inoltre, poiché è stata citata la legge istitutiva di questi comitati, debbo far presente che essa non è ancora diventata legge in quanto deve ricevere la definitiva approvazione dall'altro ramo del Parlamento.

ANTONINO CUFFARO. Poiché non è nostra intenzione intralciare l'approvazione di questa legge, ritiro l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1.

GIOVANNI MIGLIORINI. Desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 10. Ci preme sottolineare che lo stanziamento di 300 miliardi dovrà essere effettivamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle attività produttive ed occupazionali nelle zone deboli e depresse della regione e a contribuire al superamento delle serie difficoltà che si manifestano in alcuni settori produttivi, espressamente indicati nel testo al nostro esame. Vorrei perciò richiamare l'ordine del giorno approvato dalla Camera il 23 dicembre dello scorso anno, nel quale sono indicate le zone della regione abbisognevole di interventi straordinari: oltre quelle situate nelle province di Trieste e Gorizia, per le note ragioni di crisi, la bassa friulana e Pordenone e in particolare il Sanvitese dove è necessario realizzare un riequilibrio economico e sociale.

Merita a tale proposito ricordare anche che l'esigenza del riequilibrio territoriale è stata espressa con forza nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti locali e delle parti sociali, svoltesi nel gennaio scorso.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Questo richiamo è più che opportuno perché nella predisposizione degli interventi finanziari pubblici nelle attività produttive, nel contesto del piano di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia elaborato in base alla legge n. 546 del 1977, opportunamente aggiornata, siano presenti precise indicazioni del legislatore circa le modalità di utilizzazione dei fondi messi a disposizione a questo titolo.

In particolare i punti da precisare si possono così riassumere. Primo: che l'erogazione dei finanziamenti pubblici con le modalità che saranno fissate dalla regione siano condizionati alla esecuzione di specifici progetti di sviluppo delle attività produttive ed occupazionali nelle zone interessate avendo una particolare attenzione alla incentivazione di iniziative cooperative; secondo: una giusta valutazione comprensoriale, ai fini delle scelte da compiere, delle caratteristiche del mercato del lavoro con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, la formazione e riqualificazione professionale in stretta correlazione ai problemi di mobilità della manodopera; terzo: la partecipazione dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali e della cooperazione nella fase di predisposizione degli specifici interventi.

Con queste osservazioni il gruppo comunista, che già nella sua proposta di legge per il completamento della ricostruzione del Friuli aveva posto l'esigenza di consistenti finanziamenti per lo sviluppo economico ed occupazionale delle zone terremotate e di quelle esterne, esprime il suo più completo assenso all'approvazione dell'articolo 10 della legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo del Comitato ristretto.

ART. 11.

« Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine,

istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 35 miliardi da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Presso l'Università statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facoltà:

facoltà di scienze economiche e bancarie; con corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

facoltà di medicina e chirurgia; con corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ».

Gli onorevoli Cuffaro, Baracetti, Colomba e Migliorini hanno presentato i seguenti emendamenti 11. 1 e 11. 4 e l'articolo aggiuntivo 11. 0. 3:

All'articolo 11 premettere al primo comma:

« Al fine di valorizzare il ruolo che le Università statali di Trieste e di Udine svolgono nei rapporti di collaborazione intrapresi con le Università straniere dei paesi confinanti, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per il quadriennio 1983-1986 ».

11. 1.

All'articolo 11 aggiungere i seguenti commi:

« La fase attuativa dei nuovi corsi di laurea interverrà nell'ambito del piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e nel contesto di una valutazione complessiva dei settori disciplinari da sviluppare e delle modalità del loro incremento.

Nel piano, relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83, le esigenze dell'università di Udine avranno attenzione prioritaria ».

11. 4.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« Per la realizzazione dei programmi di edilizia dell'università statale di Trieste nonché l'acquisizione di attrezzature didattiche, scientifiche, e di sperimentazione, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività dell'Ateneo che si svolgono in connessione con i programmi dell'Area di ricerca di Trieste, è autorizzata la spesa di 35 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1986 ».

11. 0. 3.

L'onorevole Tombesi ha presentato il seguente emendamento 11. 5:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'istituzione di nuove facoltà e di corsi di laurea è disposta nell'ambito del piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel contesto di una valutazione complessiva dei settori disciplinari da sviluppare e delle modalità del loro incremento e nel rispetto delle imprescindibili esigenze di coordinamento anche ai fini dei conseguenti oneri finanziari ».

11. 5.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 11. 2:

All'articolo 11 sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Presso l'università statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facoltà:

facoltà di scienze economiche e bancarie;

facoltà di medicina e chirurgia.

Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, indicherà, nell'ambito dell'università di Udi-

ne, i settori disciplinari da sviluppare e le modalità del loro incremento.

Nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983 le esigenze dell'università di Udine avranno collocazione prioritaria ».

11. 2.

Ricordo che l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che « l'istituzione dei nuovi corsi di laurea intervenga nell'ambito del piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel contesto di una valutazione complessiva di settori disciplinari da sviluppare e delle modalità del loro incremento e accordando alla università di Udine una considerazione prioritaria delle esigenze emerse nel quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983 ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Il mio emendamento parte appunto dal parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione e pertanto propone la creazione delle due facoltà per legge, rimandando poi l'istituzione dei corsi al piano quadriennale previsto dalla legge n. 382 da adottarsi con atto amministrativo.

GIORGIO TOMBESI. Ritengo che quanto proposto dal relatore sia sostanzialmente contraddittorio, in quanto si rinvia al piano quadriennale, ma nel frattempo si istituiscono le facoltà. Per questo ho presentato un emendamento che mi sembra più consono a quanto prevede la legge. Devo inoltre far rilevare che la costituzione di una facoltà non comporta soltanto una spesa di impianto, ma anche rilevanti spese di gestione, nonché l'esigenza di un coordinamento generale in sede nazionale, per cui il discorso andrebbe riproposto in quella sede.

ARNALDO BARACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo illustrare l'articolo aggiuntivo 11. 0. 3. Il gruppo

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

comunista ritiene che ci si debba attestare al parere formulato dalla Commissione la quale, nell'esprimersi favorevolmente, con riferimento all'articolo 11, ha posto la condizione che l'istituzione dei nuovi corsi di laurea intervenga nell'ambito del piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel contesto di una valutazione complessiva dei settori disciplinari da sviluppare e delle modalità del loro incremento e accordando all'università di Udine una considerazione prioritaria delle esigenze emerse nel quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983.

Riteniamo che la soluzione prospettata dalla VIII Commissione sia più congrua rispetto a quella indicata dal relatore, perché l'università di Udine ha presentato delle richieste specifiche per due facoltà legate a due corsi di laurea. Riteniamo inoltre più corretto muoversi sulla base del testo precedentemente licenziato dalla Commissione.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Cuffaro ed altri 11. 1. Si tratta infatti di una iniziativa tendente a mettere a disposizione delle università di Trieste ed Udine 500 milioni, per un'attività che potrebbe essere svolta da tutte le università italiane. Non mi pare che ci si debba addentrare in una valutazione di questo genere. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

ANTONINO CUFFARO. Dichiaro di mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Non posso metterlo ai voti, se non è indicata la copertura.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La sua osservazione, Presidente, è più che opportuna. Intanto a questo punto non è possibile da parte del Governo accogliere emendamenti che determinino ulteriori spese. Nell'ambito della discussione sulle linee generali ho già fatto presente che lo sforzo complessivo è enorme. E in ogni caso il Governo è contrario perché in questa

sede, con questo taglio, non possono essere esaminati i problemi, sia pure importanti, dell'università di Trieste.

ANTONINO CUFFARO. Presidente, ritengo di non dover ritirare l'emendamento, per cui lei assumerà la responsabilità di non ammetterlo.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In ogni caso è necessario il riferimento ad una prima tranche, per non uscire dalla copertura complessiva del provvedimento. Il Governo non può dare un parere favorevole su emendamenti che comportino ulteriori oneri, che non possono essere presi in considerazione. È una questione di copertura, che attiene all'aspetto formale. Le coperture, infatti, sono indicate per i singoli articoli e con un riferimento complessivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuffaro ed altri 11. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Per le ragioni che ho detto prima, esprimo parere contrario all'emendamento Tombesi 11. 5, in quanto debbo rilevare che l'VIII Commissione pubblica istruzione ha dato parere favorevole, limitandosi ad esprimere una condizione per l'istituzione dei corsi. Noi istituiamo delle facoltà, che di per sé non comportano spese fino a quando non ci saranno i corsi.

PRESIDENTE. Per la verità, da ciò conseguono comunque oneri finanziari.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo esprimere parere contrario all'emendamento dell'onorevole Tombesi, in quanto ritengo sufficiente ciò che è previsto nell'emendamento del relatore, che fa riferimento al piano quadriennale.

GIORGIO TOMBESI. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto perché,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

onorevole rappresentante del Governo, il problema è se decidere fin d'ora che le facoltà debbano essere istituite, oppure rinviare tale istituzione alla programmazione. Io non vedo perché lei sia contrario al rinvio alla programmazione. Lei può affermare di essere favorevole alla istituzione immediata di nuove facoltà, perché il rinvio alla programmazione è previsto anche nell'emendamento del relatore. L'emendamento che ho presentato, e di cui sollecito la votazione, intende ottenere lo scopo di non preconstituire situazioni, né in un senso né in un altro, ma di rinviare ogni provvedimento che comporti spese di impianto e di esercizio alla programmazione (richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente su questo aspetto). Non è opportuno infatti preconstituire una decisione in questa che io ritengo una sede impropria.

PRESIDENTE. Il parere dell'VIII Commissione pubblica istruzione è riferito ai corsi di laurea, che rappresentano un *minus* rispetto all'istituzione delle facoltà. Se la Commissione ritiene che si debba rinviare al piano l'istituzione dei corsi, *a fortiori* va rinviata al piano la istituzione delle facoltà, che costituiscono il contenente piuttosto che il contenuto. A mio avviso quindi il parere dell'VIII Commissione va inteso nel senso che ogni decisione debba essere rimandata al piano, alla programmazione, e non soltanto le decisioni relative alle facoltà.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Faccio ancora rilevare che i corsi sono autorizzati con atto amministrativo, mentre le facoltà debbono essere istituite con legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tombesi 11.5 sostitutivo del secondo comma dell'articolo 11.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2 sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

A seguito di tale approvazione risulta assorbito l'emendamento Baracetti ed altri 11.4.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 10.0.3 Cuffaro ed altri.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo articolo aggiuntivo.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

« La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni.

Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

« La deroga prevista dall'articolo 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, si intende riferita all'autostrada

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Udine-Tarvisio dal casello di Udine dell'autostrada Palmanova-Udine fino a Tarvisio ed è estesa alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori ».

Il relatore, Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

« L'autorizzazione di cui all'articolo 9 terzo comma della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada A-23 Udine-Tarvisio-confine di Stato comprende anche il tratto di interconnessione fra l'attuale barriera di Zugliano in comune di Pozzuolo e la località Santa Caterina in comune di Udine allo scopo di assicurare la continuità fra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato.

Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9 quarto comma della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ».

Lo pongo di votazione.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

« Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546

che si trovino nelle condizioni ivi previste sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.

Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imposte del settore edilizio.

La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, firmerà con apposita convenzione, le modalità di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati nell'articolo 20 della legge 13 maggio 1976, n. 227 e nell'articolo 11 della legge 18 settembre 1976, n. 648, qualora si renda necessario procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiari per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permuta e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessari alla formazione di lotti edificabili.

Il comune perdispone altresì una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazio-

ni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale regola i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Alla deliberazione del Consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, la assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Ai contratti di acquisto stipulati in esecuzione dei precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo alla applicazione dell'imposta sullo incremento di valore degli immobili.

Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del Tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonché le modalità ed i termini del deposito.

Il Tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino a non oltre il 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del Tribunale amministrativo regionale ».

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predisporre, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permuta e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessari alla formazione di lotti edificabili.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Il comune predispone altresì una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale regola i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.

Alla deliberazione del Consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, la assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione

delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, numero 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonché le modalità ed i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino a non oltre il 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale ».

Gli onorevoli Colomba, Baracetti, Migliorini e Cuffaro hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 15-bis.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o con i comuni in cui trovano applicazione l'articolo 15 della presente legge e l'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, apposite convenzioni ai fini del rapido esaurimento di tutti gli adempimenti catastali conseguenti

alle procedure previste dai suddetti articoli.

15. 0. 1.

ART. 15-ter.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si sia già proceduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiariae per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

Agli atti di trasferimento della proprietà delle aree, in attuazione delle finalità di cui al comma precedente, si applicano, se stipulati e presentati all'ufficio competente alla registrazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle opere di ricostruzione eseguite sulle aree acquistate nel termine di cui al comma precedente, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e dall'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie dei precedenti commi si applicano anche agli atti di trasferimento della proprietà delle aree sulle quali le opere di ricostruzione di cui al primo comma sono in corso di esecuzione o già ultimate.

Per le abitazioni ultimate e dichiarate abitabili il termine per richiedere all'ufficio competente la voltura catastale è fis-

sato in mesi 6, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 0. 2.

ART. 15-quater.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

I contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici a favore dei cittadini che ne abbiano i requisiti, possono essere concessi anche per gli edifici ubicati in zona esterna delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ove risulti al 31 dicembre 1977 accertato dal comune che i danni, la distruzione o la demolizione degli edifici stessi sono stati causati dai sismi del 1976.

15. 0. 3.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. L'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15 da me presentato tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, oltre ad apportare alcune correzioni materiali al testo elaborato dal Comitato ristretto.

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi, sono contrario a quello Colomba ed altri 15. 0. 1 perché stabilisce norme per sviluppare una certa attività che lo Stato è tenuto comunque a garantire, anche se sappiamo tutti che gli uffici finanziari della pubblica amministrazione versano in gravi difficoltà. Perplexità mi suscita anche l'articolo aggiuntivo 15. 0. 2 Colomba ed altri perché ho l'impressione che possa far ricadere sotto un regime fiscale agevolato operazioni comunque compiute per il trasferimento di terreni o di proprietà, anche se non in relazione alle esigenze ricostruttive. Ciò comporterebbe minori entrate nelle casse dello Stato e, oltre tutto, ritengo che il problema trattato in tale articolo aggiuntivo possa essere portato a soluzione anche con quanto previsto dal mio emendamento.

La Commissione giustizia consiglia inoltre che il provvedimento di trasferimento

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

venga demandato ad un organo monocratico: il sindaco o il prefetto. Il relatore ritiene che la deliberazione del consiglio comunale sia un atto più valido. Far riferimento ai decreti del prefetto, significherebbe complicare le cose. Del resto il sindaco può emanare soltanto ordinanze.

Penso in definitiva che per il trasferimento delle proprietà debbano essere utilizzate unicamente le deliberazioni del consiglio comunale.

Per quanto invece si riferisce all'opportunità di far effettuare depositi cauzionali per la sospensione dei provvedimenti, debbo rilevare che ciò è già previsto nella legge n. 546.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco al parere del relatore.

LORIS FORTUNA. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento sostitutivo del relatore, nonché agli articoli aggiuntivi Colomba 15. 0. 1, Colomba 15. 0. 2 e Migliorini 15. 0. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colomba ed altri 15. 0. 1, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colomba ed altri 15. 0. 2, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Migliorini ed altri 15. 0. 3, al quale si

sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

« In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con legge 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, l'abitabilità per le case ricostruite o riparate, può essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. La IV Commissione giustizia consiglia di aggiungere le parole « e siano assicurati tutti i servizi civili ». Debbo rilevare che l'aggiunta di tali parole non semplifica alcunché, per cui ritengo che debba essere approvato l'articolo nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

« Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre

1976, n. 730, confluiranno nella gestione separata di cui all'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della Regione medesima.

Fino al 31 dicembre 1985 le disponibilità della gestione separata di cui all'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, integrate ai sensi del comma precedente, sono destinate prioritariamente, con verifica annuale, a sostegno delle iniziative dirette alla ripresa delle aziende commerciali danneggiate dai terremoti del 1976 e che svolgono la propria attività nel territorio dei comuni colpiti dai richiamati eventi sismici, nonché al completamento dei mutui suppletivi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, richiesti ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1979, da erogarsi alle condizioni previste dalla richiamata legge 29 maggio 1976, n. 336.

Ad integrazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, le somme conferite alla gestione separata di cui all'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, saranno gestite anche mediante il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia con l'osservanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il Presidente del Fondo di rotazione ed il Mediocredito interessato ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

« Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decre-

to-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni previste dalla legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di dotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è così modificato:

« Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile ».

Il Comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.

A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire ».

17. 1.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Si tratta di una formulazione dell'articolo più organica e meglio rispondente alle varie esigenze. L'emendamento prevede inoltre l'integrazione del Comitato di gestione del fondo di rotazione, nonché la possibilità di un apporto di 25 miliardi da parte della Regione, a valere sui fondi di cui all'articolo 1.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento del relatore.

LORIS FORTUNA. Dichiaro di astenermi.

AURELIA BENCO GRUBER. Anch'io preannuncio la mia astensione.

GIORGIO TOMBESI. Annuncio la mia astensione nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 17, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

« Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine e

Pordenone, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, e della legge regionale 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo in esenzione dal limite massimo di età purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purché in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.

A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali riserveranno, nel quadriennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1986, il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1982, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.

Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso Enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'Ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.

Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario qui considerato gli Enti di cui al secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente Comita-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

to. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.

Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire le parole: Udine e Pordenone, con: Udine, Pordenone e Gorizia;

al secondo comma, dopo le parole: circoscrizioni provinciali, inserire il seguente periodo: nonché i comuni di San Floriano, Dolegna del Coglio, Cormons, della provincia di Gorizia ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali ha rilevato una contraddittorietà tra il primo e l'ultimo comma dell'articolo. A mio avviso tale contraddittorietà è solo apparente. Infatti, nei comuni con un numero esiguo di posti in organico, ma nei quali è presente personale precario che è stato necessario assumere, si dovrà provvedere all'ampliamento della pianta organica perché, qualora nel quadriennio non si fossero verificate delle vacanze, verrebbe meno il senso dell'intero articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, innanzitutto ritengo necessario aggiungere fra i comuni e le province anche la provincia di Gorizia, poiché alcuni comuni di quest'ultima sono stati compresi tra quelli che erano abilitati ad assumere personale precario. Nel secondo comma vengono indicati i nomi di tali comuni. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che si tratta dei comuni di San Floriano, di Dolegna e di Cormons, tutti della provincia di Gorizia.

LORIS FORTUNA. La denominazione esatta del comune è Dolegna del Coglio.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Ho avuto l'indicazione di questo comune dalla segreteria generale della programmazione di Udine.

LORIS FORTUNA. Non c'è alcun dubbio che la denominazione del comune sia quella da me indicata.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

« Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1981, n. 560, si intende comprensivo di eventuali ritardi concessi per motivi di legge e dei relativi benefici fruiscono anche coloro i quali siano già in servizio ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 19.

L'onorevole Colomba ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

« Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 6 ottobre

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

1981, n. 560, se decorso entro la data di entrata in vigore della stessa legge, si intende comprensivo di eventuali ritardi concessi per motivi di legge, e dei relativi benefici fruiscono anche coloro i quali siano già in servizio ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Con l'emendamento che ho presentato propongo di uniformarci al parere espresso dalla VII Commissione difesa, la quale ritiene che, qualora fosse approvato l'articolo, coloro i quali hanno fruito di rinvio, potrebbero fruire di ulteriori benefici.

GIULIO COLOMBA. Do per illustrato l'emendamento da me presentato.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo, come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente espressivo dell'articolo 19, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

L'articolo 19 s'intende, pertanto, soppresso.

L'emendamento sostitutivo Colomba è precluso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

« A partire dal 1° luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 34-ter della legge 30 ottobre 1976, n. 730, è a carico dei fondi di cui all'articolo 1 nella misura del 75 per cento del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al

nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno.

Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

« Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.

Ferme restando, le destinazioni stabilite dall'articolo 5-bis, secondo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota del precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 83 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto ».

Gli onorevoli Migliorini, Colomba, Baracetti e Cuffaro hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

« Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dalla legge 8 agosto 1977, numero 546, dalla presente legge e le operazioni di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga a norme di legge o di statuto.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Le disposizioni di cui al comma precedente non possono essere oggetto di limitazioni o modificazioni in base alla normativa vigente. Eventuali diverse disposizioni dovranno essere introdotte con legge dello Stato ».

21. 0. 1.

GIOVANNI MIGLIORINI. Do per illustrato l'articolo aggiuntivo.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario, per motivazioni di ordine generale.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Migliorini ed altri in modo molto netto e rigoroso: non è possibile, infatti, prevedere eccezioni in ordine alle misure creditizie ed alla stretta creditizia conseguente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 21 nel testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 0. 1 Migliorini ed altri al quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

(*E respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

« Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, viene autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 43.764 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1982, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 3 miliardi.

Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 10 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito in legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni.

Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.

Per gli interventi previsti dall'articolo 1 punto b) della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito le Marche nel settembre 1979 è stanziato un ulteriore finanziamento di lire 17 miliardi e 650 milioni.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 2 miliardi.

Per il raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse Attrezzato) è autorizzata per il triennio 1983-1985 la complessiva spesa di 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla località Muccia è autorizzata per il triennio 1983-1985 la complessiva spesa di 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi per ciascun anno ».

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la cifra: « 43.764 », con l'altra: « 45.000 ».

Al quinto comma sostituire le parole: « 17 miliardi e 650 milioni », con le altre: « 18 miliardi ».

22. 11.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

L'onorevole Ermelli Cupelli ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, dopo le parole: «che hanno copito le Marche nel settembre 1979», le altre: «e per la concessione di un contributo straordinario di 720 milioni all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno».

22. 2.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Il mio emendamento ha soltanto la funzione di arrotondare le cifre.

Per ciò che concerne l'emendamento presentato dall'onorevole Ermelli Cupelli debbo dire che non ho nulla in contrario ad accettarlo.

ANNA MARIA CASTELLI. Vorrei intervenire, sia pur brevemente, sull'articolo nel suo complesso e sull'emendamento presentato dal relatore. Vorrei, cioè, confermare l'atteggiamento favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame e, quindi, anche a questo articolo che riguarda il rifinanziamento delle leggi nn. 25 e 552 del 1972 e che consente il definitivo completamento della ricostruzione dei comuni della provincia di Ancona colpiti dal terremoto del 1972, nonché di quelli delle province di Macerata ed Ascoli Piceno.

Il gruppo comunista ha sollecitato interventi urgenti in questa direzione e il 5 ottobre 1981 è intervenuto nel consiglio comunale di Ancona per denunciare l'impossibilità di continuare nell'opera di ricostruzione a causa della mancanza di fondi, anche se debbo dire che sono d'accordo con l'onorevole sottosegretario quando sottolinea che l'opera di ricostruzione del centro storico di Ancona costituisce un esempio al quale rifarsi sia in Italia sia in Europa e ciò — mi preme sottolinearlo — anche per la reazione positiva e per la solidarietà dimostrata dalle popolazioni locali.

D'altronde, le leggi alle quali ho fatto prima riferimento sono state rifinanziate, a partire dal 1972, solo una volta

ed anche questo costituisce indubbiamente un esempio di serietà che credo consentirà ai colleghi di dare il proprio assenso al provvedimento con argomentazioni ancor più valide.

A nome del gruppo comunista, vorrei ora invitare il collega Ermelli Cupelli a ritirare il proprio emendamento che, a mio avviso, è improponibile in quanto l'ente erogatore del finanziamento da parte dello Stato riteniamo non sia la regione, ma l'azienda autonoma di soggiorno di Ascoli Piceno.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Il mio emendamento aveva lo scopo di recuperare un'iniziativa legislativa avviata dalla regione Marche nel 1974, ripresa dalla Commissione interni della Camera e poi dal Senato e che le varie interruzioni anticipate delle legislature non hanno mai consentito di condurre in porto. Non si tratta evidentemente di aumentare il tetto della spesa, ma di operare una diversa distribuzione dello stanziamento destinato alle province di Macerata e di Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda l'invito rivolto dalla collega Castelli, vorrei sottolineare che il mio emendamento trae origine dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, laddove si parla della possibilità di contribuzioni straordinarie con somme sostitutive di minori entrate derivanti da sgravi tributari e, nel caso specifico, tali sgravi riguardano l'azienda di soggiorno.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur avendo riflettuto su questo emendamento, anche perché il suo presentatore è persona sempre degna di attenzione, debbo dire che gradirei che l'onorevole Ermelli Cupelli lo ritirasse innanzitutto perché sarebbe opportuno che la materia in esso trattata venisse inglobata in provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento che attengono a quella materia. Ritengo poi che l'azienda di soggiorno abbia poco a che

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

fare con il programma regionale e che, quindi, non abbia senso destinarle 18 miliardi.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Accetto di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 22. 1 presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 23.

« Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 24.

« All'onere di 285 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, primo comma, della legge finanziaria per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni

di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

24. 1.

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.

L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il presente articolo si applica agli affidamenti delle sole opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi della legislazione nazionale emanata a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonché degli accordi di Osimo ».

24. 0. 1.

FRANCO BASSANINI. Vorrei, sotto forma, per il momento, di quesito al Governo ed al relatore, chiedere se questa forma di copertura che fa riferimento allo stralcio della legge finanziaria, per la verità non ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento, sia corretta o meno. Qualche perplessità potrebbe, infatti, sorgere a tale riguardo, dal momento che è sempre possibile che il Senato modifichi quel provvedimento e crei, conseguentemente, problemi di copertura nel caso di specie.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio innanzitutto notare all'onorevole Bassanini che proprio questa Commissione, con il suo Comitato pareri, dovrà esprimersi in merito alla copertura del provvedimento che stiamo esaminando.

In realtà noi facciamo riferimento complessivamente alla legge finanziaria, che fissa i limiti del ricorso al mercato. La legge finanziaria è stata approvata, salvo che per lo stralcio di cui dirò in seguito, e sono stati fissati i limiti del ricorso al mercato; 285 miliardi relativi alla copertura rientrano nei limiti già decisi appunto dalla legge finanziaria approvata.

Anche il riferimento ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, alla cosiddetta "legge finanziaria bis" è corretto, perché tale provvedimento è stato approvato da un ramo del Parlamento e ora è all'esame del Senato. Debbo aggiungere che ci sono molti altri precedenti che testimoniano come si possa far ricorso per la copertura a provvedimenti già approvati da un ramo del Parlamento. In ogni caso la garanzia complessiva viene offerta dal fatto che la legge finanziaria per l'anno 1982, per quanto riguar-

da i limiti del ricorso al mercato, è stata approvata e entro tali limiti sono fissati gli stanziamenti relativi ai 285 miliardi previsti per la copertura del provvedimento per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate delle zone Marche.

PIETRO GAMBOLATO. Mentre appare accettabile l'argomentazione addotta dal sottosegretario Tiraboschi secondo cui entro i limiti del ricorso al mercato finanziario, il Parlamento può assumere autonome decisioni di spesa, ritengo invece quanto meno opinabile che si possano imputare oneri a carico di stanziamenti previsti da una legge non ancora perfezionata.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci sono decine di precedenti.

PIETRO GAMBOLATO. Sono dell'opinione che possa essere accettata la copertura, nel senso che essa rientra nei limiti del ricorso al mercato finanziario, fissati dalla legge finanziaria approvata dai due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Occorrerebbe modificare la formula relativa alla copertura, in tal caso.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rivolgo al Presidente del Comitato pareri della V Commissione bilancio, ribadendo che la garanzia di fondo è fornita dalla legge finanziaria, ma che è necessario mantenere certi riferimenti. Non possiamo infatti non far riferimento ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, perché è da quel provvedimento che si ricavano in maniera specifica i 285 miliardi per la copertura del provvedimento in questione. La garanzia che il Governo intende dare al Parlamento è fornita proprio dagli elementi sottolineati dall'onorevole Gambolato.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Desidero conoscere il parere della Commissione circa la necessità di modificare la formula relativa alla copertura.

PIETRO GAMBOLATO. Ritengo che non sia necessario addivenire ad una diversa formulazione della norma di copertura.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, debbo rilevare che esso è stato sollecitato da più parti, da varie categorie economiche e sociali. Le procedure in esso previste consentirebbero di snellire il lavoro di ricostruzione e anche di evitare alcuni inconvenienti, che si sono verificati con le cosiddette aste allargate a tutto il paese. D'altra parte, nell'articolo aggiuntivo è stabilita una garanzia, poiché c'è un richiamo esplicito ai criteri di cui all'articolo 24 lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 24.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24. 0. 1 del relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Propongo di sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: « Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Gli onorevoli Colomba, Migliorini, Baracetti e Cuffaro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato lo stato di grave degrado idrogeologico cui le opere di captazione ed utilizzo delle acque da parte della SADE prima e dell'ENEL poi hanno condotto l'intero territorio della Carnia;

ritenuto che la realizzazione di ulteriori centrali idroelettriche con la captazione delle acque del fiume Fella e di altri affluenti secondari del Tagliamento comporterebbe l'estensione del degrado anche al restante territorio dell'Alto Friuli;

valutata la gravissima situazione ecologica in cui versa il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni;

impegna il Governo:

ad intervenire presso l'ENEL affinché vengano compiutamente valutati i danni all'ambiente della montagna della provincia di Udine conseguenti alla politica di sfruttamento delle acque fin qui seguita;

a valutare assieme all'ENEL la possibilità di realizzare, utilizzando fondi destinati alla sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 2 della legge « Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche », opere che consentano il ripristino o comunque il recupero delle condizioni ecologiche del lago di Cavazzo antecedenti alla costruzione della centrale di Semplago.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno Colomba ed altri come raccomandazione.

GIULIO COLOMBA. Non insisto per la votazione.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

LORIS FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo a quanto ho dichiarato all'inizio: sono totalmente favorevole allo sforzo che la comunità nazionale si appresta a compiere per il completamento della ricostruzione sia del Friuli-Venezia Giulia, sia delle Marche.

Debbo soltanto far rilevare, per completezza, che anch'io avrei preferito che per quanto riguarda l'università di Udine fosse stata mantenuta la formulazione dell'articolo alla quale si era pervenuti in sede di Comitato ristretto. Mi rendo però perfettamente conto della necessità di evitare complicazioni, rispetto al parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione. L'emendamento proposto dal relatore ha inteso, pertanto, introdurre una semplificazione che tenesse conto del parere della Commissione istruzione.

Per quanto riguarda il restante lavoro della Commissione, debbo esprimere un certo rammarico perché sono stati respinti gli articoli aggiuntivi 15. 0. 1, 15. 0. 2 e 15. 0. 3, a cui ho dato il mio voto favorevole. Prendo atto che la Commissione ha espresso un avviso contrario a tale proposito.

Sottolineo altresì il valore dell'astensione, che ho voluto dichiarare a nome del gruppo socialista, rispetto all'emendamento sostitutivo dell'articolo 17, senza dilungarmi a spiegare i motivi di tale atteggiamento.

Nel complesso, il rapporto che si è riusciti a stabilire, fra tutti i gruppi, in ordine al provvedimento al nostro esame, mi impone di dichiarare il voto largamente favorevole e soddisfatto del gruppo socialista.

GIORGIO TOMBESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo rilevare che oggi sono state assunte due decisioni che colpiscono Trieste. La prima di queste decisioni riguarda l'istituzione di nuove facoltà presso la università di Udine, senza motivazioni ragionevoli e contro la logica della solidarietà regionale nonché dell'esigenza di contenere la spesa pubblica. Il secondo provvedimento negativo per Trieste è quello che comporta un af-

fievolimento del Fondo di rotazione, originariamente istituito appunto per Trieste e Gorizia con una legge nazionale del 1955, e che così viene sempre più svuotato di significato, nonostante l'obiettiva esigenza di disporre di uno strumento di equilibrio economico in favore di Trieste e di Gorizia.

Pertanto, in segno di protesta, abbandono la seduta e dichiaro di non partecipare alla votazione.

Faccio rilevare nel contempo al Presidente che, segnatamente per quanto si riferisce alla costituzione delle nuove facoltà presso l'università di Udine, non è prevista la spesa ricorrente. In altri termini, si approva una legge nella quale, a fronte di oneri ricorrenti, non è prevista la relativa copertura finanziaria.

GIULIO COLOMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo comunista dichiaro che il provvedimento, così come è stato formulato dopo il lavoro della Commissione, risulta completato attraverso una appropriata dotazione finanziaria. Attraverso il provvedimento al nostro esame non si va, quindi, alla ricostruzione pura e semplice di paesi dormitorio, ma viene assicurato il sostegno finanziario ad iniziative di sviluppo che possano sconfiggere il grave fenomeno della emigrazione, che ha visto il Friuli-Venezia Giulia fra le regioni d'Italia più colpite.

Riteniamo importante anche l'articolo che riguarda la regione Marche, per le motivazioni che sono state addotte dai colleghi.

È quindi una formidabile conquista nello sviluppo sociale della regione nel suo complesso.

Non ci pare siano condivisibili le perplessità espresse dall'onorevole Tombesi riguardo al Fondo di rotazione (l'articolo va letto con la dovuta attenzione); riteniamo invece sia adeguata la possibilità di ulteriori sostegni al Fondo stesso con il fondo regionale.

Consideriamo negativo il fatto che siano stati respinti i nostri subemendamenti all'articolo 10, così come riteniamo nega-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

tiva la reiezione dei nostri emendamenti attinenti le università di Trieste e di Udine; non riusciamo altresì a capire perché siano stati respinti gli articoli aggiuntivi all'articolo 15.

Detto questo, ritenendo di poter esprimere un giudizio positivo sul complesso del provvedimento, preannunciamo il voto favorevole del gruppo comunista.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Il gruppo repubblicano riconferma tutte le motivazioni già fornite durante l'intero iter del provvedimento e preannuncia il voto favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno e le proposte di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3019), proposte di legge Piccoli Maria Santa ed altri (2214), Alinovi ed altri (2694) *in un testo unificato dal seguente titolo: « Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche ».*

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Colomba, Castelli, Cuffaro, Bassanini, Bassi, Branciforti, Cirino Pomicino, Fortuna, Fusaro, Piccoli Maria Santa, Erminero, Gambolato, Grippo, Bressani, La Loggia, Macciotta, Mazzotta, Menitti, Motetta, Orsini Gianfranco, Palmi, Baracetti, Tombesi, Ermelli Cupelli, Scalia, Sicolo, Sinesio, Valensise, Vignola, Migliorini.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO